



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Incidente in retromarcia: di chi è la colpa

Autore: Redazione | 17/01/2021



La colpa di un conducente non esclude quella dell'altro che non effettua manovre di emergenza.

Ipotizziamo che un'auto proceda ad andatura moderata, nel centro città. D'un tratto, la macchina davanti innesta la retromarcia per immettersi in un'altra

direzione, accortasi solo all'ultimo di aver sbagliato strada. In conseguenza di ciò, i due veicoli si scontrano: una lieve ammaccatura, beninteso, ma che non evita il litigio tra i relativi proprietari. Quello di dietro, che è stato tamponato, sostiene di non avere responsabilità: la colpa sarebbe piuttosto dell'altro conducente che ha violato il senso di marcia. Ma quest'ultimo, nel difendersi, si aggrappa alla distrazione della controparte che non si sarebbe accorta della manovra in retromarcia e che, anzi, non avrebbe mantenuto una distanza regolamentare dall'auto innanzi.

Ebbene, in tale situazione, chi deve pagare i danni? In altri termini, in caso di **incidente in retromarcia di chi è la colpa?**

La questione è stata decisa da una recente ordinanza della Cassazione **[1]**. Si tratta di una pronuncia assai importante perché, da essa, trapelano i principi e le regole cardine di tutta la disciplina in tema di **infortunistica stradale**. In questo episodio viene infatti applicata la norma base, stabilita dal Codice civile, che serve per stabilire **chi ha torto o ragione in un incidente**. Non siamo quindi dinanzi a un caso straordinario, diverso dagli altri, ma al contrario ci troviamo in presenza di un tipico esempio di scontro ove, a posteriori, è necessario ricostruire le relative responsabilità. Procediamo dunque con ordine e vediamo, in caso di **incidente in retromarcia, di chi è la colpa**.

Come si stabilisce chi ha la colpa in un incidente?

Nel caso di incidente stradale si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso, in pari misura con l'altro, a produrre il danno. In pratica, si parte sempre da un **concorso di colpa**, con divisione a metà della relativa responsabilità (e anche del conseguente risarcimento).

Si può però sperare di ottenere il 100% della ragione solo a patto che si forniscano due prove:

- deve innanzitutto risultare che l'altro conducente ha violato il Codice della strada;
- bisogna poi provare di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, anche con una manovra d'emergenza.

Di qui il principio cardine: **la colpa di un conducente** nella determinazione di un incidente stradale non esclude quella dell'altro conducente se quest'ultimo non ha effettuato manovre di emergenza o comunque non si è impegnato ad evitare lo scontro, per quanto fosse nelle sue possibilità.

Quindi, una volta appurato che uno dei due automobilisti ha violato il Codice della strada, non è detto che l'altro ottenga automaticamente tutto il risarcimento. Il giudice, infatti, è sempre tenuto a verificare in concreto se anche quest'ultimo ha tenuto una condotta corretta e secondo **prudenza**. Prudenza che impone di far di tutto per prevenire ed evitare gli scontri.

Tamponamento in retromarcia: chi ha ragione e chi ha torto?

Tali principi valgono anche nel caso di un **tamponamento in retromarcia**. Per quanto potrebbe apparire giusto addossare la colpa del sinistro in capo a chi inverte il senso di marcia, senza accorgersi di chi gli sta dietro, così andando a tamponare contro il suo paraurti anteriore, le cose non stanno in questo modo.

Infatti, il soggetto tamponato deve dare prova di aver fatto una **manovra di emergenza** per evitare lo scontro o, comunque, di non averla potuta fare per ragioni che non dipendono da lui (ad esempio, la distanza tra i due veicoli o la velocità dell'altro). A riguardo, si ricorda che, nei centri urbani, non c'è una **distanza di sicurezza minima**, prestabilita dalla legge, che deve essere tenuta tra i veicoli, se non quella necessaria, caso per caso e soprattutto in base alle condizioni di traffico, a evitare collisioni.

Di qui, la conclusione della Cassazione: in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di **sinistro tra veicoli**, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta a carico anche dell'altro conducente, ma sempre è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tentato di evitare lo scontro: solo se lo ha fatto, gli potrà riconoscere l'integrale risarcimento.

Note

[1] Cass. ord. n. 654/21 15.01.2021.